



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

*Servizio negoziale*

**(03/2017) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO PIANO DEL PAD. 3 DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. MARTINO, L.GO R. BENZI 10, PER L’INSEDIAMENTO DEL “CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI DI COMUNICAZIONE TRA CELLULE” (CEBR)**

**CUP: D33B13000140005 – CIG 7140328112**

**D. 1 – All’interno della LISTA CATEGORIE (sia in formato PDF che in EXCEL) sono state riscontrate le seguenti anomalie:**

- il progressivo n. 25 codice 36.1.30.10 Formazione di sottofondo di malta cementizia eseguito completamente a mano - m2 98,28 è ripetuto n. 2 volte;  
- mancano i progressivi n. 124 e n. 125 , che corrispondono rispettivamente all’ultima voce del computo metrico estimativo OPERE CIVILI EDILI e la prima voce del computo metrico estimativo IMPIANTI MECCANICI E IDRICI.

R. 1- Si evidenzia che in data 19.09.2017 è stato ripubblicato, sul sito dell’Ateneo all’indirizzo <https://unige.it/bandi/bandi.php?act=5&type=1&id=231>, il Modulo F.

**D. 2 – Si chiede conferma che sia obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.**

**L’importo complessivo della procedura è infatti al di sotto delle soglie stabilite dall’art. 105 comma 6 del Codice.**

**In caso affermativo, si dovrà indicare una terna per l’intera procedura o una terna per ogni categoria indicata sul disciplinare (OG11-OG2)?**

R. 2 - Si conferma l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori, come specificato dal Disciplinare di Gara nella sezione B, punto 3, alla voce 'SUBAPPALTO', in quanto le lavorazioni comprendono alcune attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Naturalmente, nel caso in cui sia intenzione dell’operatore economico procedere al subappalto di parte dei lavori di ogni categoria, la terna dovrà essere indicata per ogni categoria di lavori, come previsto all’art. 105, comma 6, secondo periodo.

**D. 3- Si riscontra che nel modulo F (Lista per l’offerta) mancano 2 voci: dal numero d’ordine 123 si salta al 126 (non sono riportate l’ultima voce del computo edile e la**

prima del computo meccanico). Sempre relativamente allo stesso modulo F si chiede di chiarire l'interpretazione del punto a.2 di pagina 17 del Disciplinare: non si specifica se la settima colonna deve contenere l'IMPORTO espresso in LETTERE o in CIFRE.

R. 3 - Si evidenzia che in data 19.09.2017 è stato ripubblicato, sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <https://unige.it/bandi/bandi.php?act=5&type=1&id=231>, il Modulo F.

Si precisa, inoltre, che l'importo di cui alla settima colonna del predetto Modulo F deve essere indicato in cifre.

**D. 4 – Si richiedono i seguenti chiarimenti:**

- nel caso di A.T.I. il possesso di registrazione EMAS o certificazione secondo norme ISO14001 previsti al punto III a pagina 7 del disciplinare di gara devono essere posseduti da tutti i componenti dell'associazione temporanea oppure può essere posseduta da un solo componente del raggruppamento?

- è consentito fare A.T.I. orizzontale per la categoria OG11 con operatore in possesso dell'attestazione nelle categorie OS3-OS28 ma non nella categoria OG11?

R. 4 –

- nel caso di A.T.I. il possesso di registrazione EMAS o certificazione secondo norme ISO14001 previsti al punto III a pagina 7 del disciplinare di gara devono essere posseduti da tutti i componenti dell'associazione temporanea;

- non è consentito costituire A.T.I. orizzontale per la categoria OG11 con operatore in possesso dell'attestazione nelle categorie OS3-OS28 ma non nella categoria OG11.

**D. 5 – All'interno della LISTA DELLE CATEGORIE pubblicata, sia in formato PDF che in formato EXCEL abbiamo riscontrato le seguenti anomalie:**

**Alla pagina n. 12 i seguenti progressivo n. 147, n. 148, n. 149 codici:**

- 76.18.0020.040

- 76.18.0020.045

- 76.21.0010.010

**sono ripetuti n. 2 volte all'interno della lista stessa.**

R. 5 - Si precisa che non devono essere considerate le tre righe ripetute "147 - 148 - 149" in quanto le stesse sono state erroneamente ripetute.

**D. 6 – Si chiede se il mancato possesso (o la non dimostrazione del possesso) dei requisiti di cui al punto 3.III e 3.IV del Disciplinare sia causa di esclusione.**

**In caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte dell'ATI?**

R. 6 - Si conferma che - ai fini della partecipazione alla presente procedura - le imprese concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte I, Sezione B, punto 3.III e 3.IV del Disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto dall'art. 34 del D.lgs 50/2016 e dal D.M. 11.01.2017 Allegato II Edilizia.

In caso di partecipazione alla presente procedura di ATI, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento.

**D. 7 – I subappaltatori indicati devono possedere la qualifica per la categoria e la classifica “piena”, oppure è sufficiente che posseggano la classifica per i lavori che andranno ad eseguire (che corrispondono al 30% dell’importo da subappaltare)?**

R. 7 - Si precisa che i subappaltatori devono essere qualificati nelle categorie e classifiche corrispondenti ai lavori che intendono eseguire.

**D. 8 – Si chiede se sia possibile ricevere i seguenti documenti:**

- planimetrie architettoniche in formato dwg;
- Legge 10;
- Parere della Soprintendenza;
- elenco attrezzature previste all'interno dei locali con relative caratteristiche tecniche.

R. 8 - Si evidenzia quanto segue:

- planimetrie architettoniche in formato dwg: trattandosi di documenti modificabili la S.A. non ritiene di fornirne copia in sede di gara;
- Relazione Tecnica ex Legge 10/91: i progettisti specificano che per il DPR 59/09, riferimento legislativo delle verifiche di legge 10/91, occorre compiere le verifiche sul rendimento dell’impianto solo in caso di ristrutturazione integrale dello stesso (si veda del D.Lgs 192/05). Tale ipotesi prevede un intervento che comporta la sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi costituenti l’impianto termico (generazione, distribuzione, emissione e regolazione).

Nello specifico caso la generazione del fluido caldo non è stata interessata da modifiche essendo l’intero complesso alimentato dalla rete di teleriscaldamento del complesso dell’Ospedale San Martino. Allo stesso modo il DPR 59/2009 prescrive verifiche di rendimento dell’impianto di climatizzazione estiva unicamente nel caso di interventi importanti, definiti dall’art. 3 comma a, b e c p.to 1 del D.Lgs 192/05 e D.Lgs 311/06.

I progettisti confermano pertanto che le verifiche richieste, da riversare all’interno di una Relazione Energetica, non erano necessarie.

- il Parere della Soprintendenza viene pubblicato ad integrazione della documentazione di gara;
- gli arredi e le attrezzature tecniche che risultano indicati in ogni singolo locale nelle planimetrie progettuali relative agli impianti elettrici sono già stati considerati, per gli aspetti funzionali ed energetici, nel progetto posto a base di gara. Le specifiche caratteristiche tecniche e di dettaglio saranno oggetto di definizione nell’ambito di un successivo appalto per la loro fornitura e posa in opera.

**D. 9 - In merito ai criteri CRIT B4.1, B4.2, B4.3: si riporta la seguente dicitura “Dovranno essere allegate i layout generali del sistema proposto e le schede tecniche indicanti le caratteristiche prestazionali.”**

**- In merito al criterio CRIT B3: si riporta la seguente dicitura “...allegando le schede tecniche comprensive di certificazioni e marcatura CE,...”**

**Si chiede conferma che i suddetti documenti da allegare sono esclusi dalle 5 cartelle in formato A3 relative agli elaborati grafici illustrativi indicati nelle Modalità di presentazione.**

Si chiede inoltre se sia possibile stampare la lista lavorazioni precedente compilata a computer e inserire la stessa nella busta dell'offerta economica, evitando così di compilare manualmente il file pdf.

R. 9 - Si evidenzia quanto segue:

- in merito ai criteri B4.1 B4.2 e B4.3 si rimanda alla tabella esplicativa-riassuntiva di pagina 4 dove sono descritte le modalità di presentazione che per comodità si riportano:

"Max N. 15 (5+5+5) cartelle di formato A4, compilate in carattere ARIAL di dimensione min 12 pt, interlinea singola e margini sup., inf., destro e sin. Di 2 cm, stampate su un solo lato.

Max N. 15 (5+5+5) cartelle di formato A3 – Elaborati grafici illustrativi delle soluzioni proposte (ES.: schede tecniche, planimetrie, sezioni, grafici, ecc.);

- analogamente, in merito al criterio B3:

"Max N. 5 cartelle di formato A4, compilate in carattere ARIAL di dimensione min 12 pt, interlinea singola e margini sup., inf., destro e sin. di 2 cm, stampate su un solo lato.

Max N. 5 cartelle di formato A3 - Elaborati grafici illustrativi delle soluzioni proposte (ES.: schede tecniche, planimetrie, sezioni, grafici, ecc.);

- il file modulo F va compilato manualmente.

**D. 10 - Si chiedono le seguenti precisazioni:**

- nel modulo DGUE (ultimo capoverso della Parte II) a pag. 6, per quanto riguarda i SUBAPPALTI è indicato: "nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti".

È sufficiente indicare le parti di OPERE che si intende subappaltare oppure è necessario scrivere i nominativi dei subappaltatori per le suddette opere? (anche se non rientrano in quelle previste dal comma 53 art. 1 Legge 190/2012, come ad esempio gli "impianti"?);

- La scrivente soc. "mandante" intenderebbe compilare con i prezzi unitari la propria sezione della LISTA per l'offerta "modulo F", e la soc. "capugruppo", analogamente, compilerebbe la parte relativa alla sua categoria.

È accettabile presentare la lista (concordata, firmata e timbrata su ogni foglio da entrambe le società) compilata materialmente con due "calligrafie" diverse?

R. 10 - Si conferma l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori, come specificato dal Disciplinare di Gara nella sezione B, punto 3, alla voce 'SUBAPPALTO', in quanto le lavorazioni comprendono alcune attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190". Naturalmente, nel caso in cui sia intenzione dell'operatore economico procedere al subappalto di parte dei lavori di ogni categoria, la terna dovrà essere

indicata per ogni categoria di lavori, come previsto all'art. 105, comma 6, secondo periodo."

Si precisa, altresì, che la regolarità della documentazione da presentare in gara non è inficiata da una eventuale compilazione della stesse con "calligrafie" differenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Claudio Bazzurro